

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	439
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvedimenti per la garanzia del salario (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3691) . .	439
PRESIDENTE	439, 442, 447, 448, 449 450, 451, 454, 455, 456, 458 459, 460, 461, 462, 463, 464
ARMATO	441, 461, 462
BACCALINI	449, 450
BIAMONTE	456
BIANCHI FORTUNATO	464
BONALUMI	463
BORRA	450, 453, 454, 455 456, 460, 461, 463
BORROMEO D'ADDA	456, 463
DEL PENNINO, <i>Relatore</i>	442, 447, 448, 449, 450 451, 453, 455, 456, 458, 459
DI PUCCIO	458
FERRARI	463
FURIA	447, 448, 453, 454, 463
GARBI	452, 454
GIOVANARDI	439, 461
GRAMEGNA	447, 449, 462
MICELI	458
MONTI MAURIZIO	458
NOBERASCO	452, 454
SGARBI BOMPANI LUCIANA	457, 458
TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	443, 447, 448, 449, 450, 451 453, 454, 455, 456, 458, 459, 461, 463
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	465

La seduta comincia alle 10,45.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Gerardo Bianco e Filippo Micheli sono sostituiti, nella seduta odierna, rispettivamente dai deputati Beccaria e Fontana.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la garanzia del salario (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la garanzia del salario », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 aprile 1975.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

GIOVANARDI. Il disegno di legge al nostro esame, che, per la sua importanza, deve essere approvato con urgenza, modifica profondamente l'attuale disciplina relativa alla Cassa integrazione guadagni. Infatti, si prevede che nel periodo di copertura da parte della Cassa l'integrazione salariale sia dovuta nella misura dell'80 per cento del salario reale, e si garantisce la

copertura previdenziale per un periodo di trentasei mesi. Questo aspetto è importante proprio perché siamo in un periodo certo non facile della vita del paese: la realtà economica è sotto i nostri occhi, e la situazione produttiva manifesta i cali che tutti conosciamo e che l'occupazione degli operai e dei lavoratori in genere subisce pesantemente. Questa pesante realtà era stata da noi prevista. Il gruppo socialista, infatti, nel momento in cui si arrivava alla formazione dell'attuale Governo con l'appoggio esterno dei socialisti, pose l'esigenza di garantire il salario ai lavoratori per non fare pagare solo a questi il peso della crisi economica, che già allora era pesante e che si prevedeva sarebbe andata verso una situazione ancor più difficile.

Sotto questo profilo il provvedimento al nostro esame, frutto di un lungo confronto e di un sofferto accordo con le organizzazioni sindacali, è certamente positivo. Esso, però, non è sufficiente, perché la copertura assicurativa è prevista fino ad un massimo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore, e perché non si prevede la copertura previdenziale per i periodi in cui si è già avuto l'intervento della Cassa integrazione guadagni. Sarebbe perciò opportuno apportare alcune modifiche a questi due aspetti, ma il gruppo socialista non presenterà alcun emendamento, proprio per non ritardare l'approvazione di un provvedimento tanto atteso; bisognerebbe, però, trovare delle soluzioni in sede di Commissione per ovviare a questi limiti della normativa in esame.

Un provvedimento di questa natura non va visto solo sotto gli aspetti della garanzia del salario, della copertura previdenziale e della garanzia dell'assistenza sanitaria, che certamente sono aspetti importanti, ma anche sotto l'aspetto della necessità di un più lungo periodo di integrazione salariale rispetto alla disciplina attuale. Questo provvedimento dovrebbe rappresentare, altresì, un momento di riflessione e di impegno sui modi per fare uscire dalla crisi le aziende bisognose di interventi e di sostegno economico, nonché sul modo con cui il potere pubblico può riuscire ad intervenire per contenere ed eliminare le cause che provocano l'intervento della Cassa integrazione.

Siamo di fronte ad una profonda crisi economica, che non è di natura superficiale o marginale o congiunturale: si tratta

di una delle più gravi crisi che il paese abbia attraversato, con tutta la pericolosità che deriva da ciò, nonostante un certo miglioramento della bilancia commerciale. Anche se la riduzione del disavanzo dei conti con l'estero è un fatto importante, la Commissione non può ignorare il prezzo che il paese ha pagato a questo riguardo: un alto tasso di disoccupazione (livelli mai raggiunti per quanto concerne gli interventi della Cassa integrazione), accompagnato da una riduzione della produzione del 14 per cento negli ultimi mesi. La manovra monetaria, la restrizione creditizia, il prelievo fiscale e la contrazione dei consumi e degli investimenti hanno determinato sì una riduzione del disavanzo con l'estero, ma anche una pericolosa fase recessiva da cui non si può uscire se non con una profonda volontà riformatrice e con un profondo processo di riconversione produttiva.

Indubbiamente il nostro paese, nell'arco di trent'anni, è diventato un paese industrializzato, da prevalentemente agricolo che era: è infatti fra i primi paesi industrializzati del mondo. Ma mentre il nord è più vicino alla realtà europea, il meridione si attarda su realtà ben lontane da quella europea; mentre l'industria è stata in grado di competere con i mercati internazionali, l'agricoltura, unico settore nel quale, per le nostre condizioni geografiche e climatiche, dovevamo essere in grado di esportare, si trova in condizioni tali per cui importiamo tutti i prodotti agricoli, la carne ed altri prodotti alimentari, e ciò in una situazione in cui, accanto ad attività produttive efficienti, esistono sacche di parassitismo e di speculazione.

Da quando sono caduti, nel 1969, per gli imprenditori, il privilegio del basso salario, e, nel 1973, il privilegio del basso costo delle materie prime, in particolare del petrolio, tutto è entrato in crisi, e l'attuale modello di sviluppo e di crescita non regge più.

Solo alcuni settori trainanti dell'economia del paese sono cresciuti: l'automobile e l'edilizia di lusso. L'Italia, infatti, può vantare un parco-macchine di oltre 14 milioni di unità e 5-6 mila chilometri di autostrade. Le stazioni climatiche sono piene di ville, mentre vi sono centinaia di migliaia di persone senza abitazione. L'edilizia di lusso ha esaurito la domanda sul mercato, mentre non vi sono case per chi ne ha veramente bisogno. Non si può

pensare di rilanciare questi settori come in precedenza, perché essi sono in crisi e non solo in Italia. Si può quindi recuperare il terreno perduto attraverso la vecchia strada, seguendo la vecchia via? È pensabile pensare ad un rilancio della produzione automobilistica ai livelli precedenti, o pensare alla politica dell'edilizia in termini di seconda o terza abitazione e non invece ad una edilizia popolare, economica e pubblica?

Per tutto ciò occorrono profonde e radicali trasformazioni, una riconversione produttiva che modifichi profondamente gli sviluppi del nostro paese e che offra garanzie per i salari.

Per quanto riguarda l'intervento della Cassa integrazione, non credo che il provvedimento al nostro esame risponda in pieno alle esigenze del momento, e su di esso, pertanto, permangono da parte nostra molti dubbi e perplessità. Ritengo necessario apportare ad esso delle modifiche, al fine di non varare una normativa che sia meramente assistenziale o che costituisca, peggio ancora, un incentivo alla disoccupazione; il provvedimento in esame deve essere, viceversa, un momento di riflessione e di impegno per una reale ripresa produttiva e per le necessarie iniziative di ristrutturazione e di riconversione produttiva.

Anche se non sarà possibile modificare il testo in esame, per l'urgenza di approvare un provvedimento che è atteso da centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, dobbiamo comunque avere la consapevolezza che il provvedimento non è perfetto. Esso è per molti aspetti lacunoso, e sarà pertanto necessario riprendere il discorso per varare una legge che sostenga sì i lavoratori, ma che sia anche un elemento di propulsione della ripresa produttiva delle aziende e della stessa ripresa economica del paese.

Vorrei sollevare, a conclusione di questo mio intervento, due questioni particolari. La prima riguarda la cooperazione: per la funzione che essa ha sul piano sociale, economico e produttivo, credo sia opportuno portare il contributo a favore della cooperazione allo 0,75 per cento, come è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti.

La seconda questione riguarda il settore dell'artigianato, settore che ha risentito direttamente delle difficoltà economiche. Le aziende artigiane devono avere gli stessi diritti di altre aziende, perché, anche in pre-

senza di un minor numero di operai, a volte esse possono vantare un maggior numero di apprendisti. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà di inserire la soluzione di questo problema nel provvedimento al nostro esame, e ritengo perciò importante e necessario affrontare il problema con un provvedimento diverso. Mi risulta che il ministro, in sede di discussione al Senato, ha assunto degli impegni a questo riguardo, anche in ordine all'esigenza di prendere contatti con le associazioni interessate. Pur rendendomi conto delle difficoltà esistenti, ritengo che si potrebbe quanto meno approvare un ordine del giorno che impegni il Governo per un incontro con le associazioni di categoria interessate, al fine di predisporre un provvedimento *ad hoc*.

ARMATO. Mi rendo conto dell'inopportunità di presentare emendamenti al provvedimento in esame, data l'urgenza dello stesso; ma vorrei collegarmi a quanto affermato dal collega Giovanardi per sottolineare come le misure in esame, nonostante le migliori intenzioni, abbiano il difetto di essere scopertamente assistenziali, e rischiano di risolversi ancora una volta in una sorta di incentivo alla disoccupazione. Mi rendo perfettamente conto che il problema non investe soltanto il Ministero del lavoro, ma la competenza di altri dicasteri, con tutte le implicazioni che è facile immaginare.

Detto questo sul piano generale, vorrei ora riprendere i rilievi sollevati dal collega Giovanardi per quanto riguarda il settore dell'artigianato. Insieme ad altri componenti della XIII Commissione lavoro ho presentato una interrogazione per mettere in rilievo lo stato di crisi particolare che investe alcune zone del Mezzogiorno, e in particolare città come Napoli, Palermo, Bari, che contano moltissime piccole imprese industriali, le quali non trovano la necessaria tutela in questo provvedimento. Non credo di fare una questione campanilistica se ritengo di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione esplosiva esistente in Campania, situazione al cui miglioramento noi non portiamo certo un contributo; così come non credo di fare della demagogia, purtroppo, quando affermo che la situazione è talmente incandescente da mettere a volte in discussione lo stesso ordine pubblico.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

Mi rendo conto che il ministro non potrà che dare delle risposte che investiranno tempi lunghi, come tali non rilevanti per la soluzione immediata dei problemi; ma vorrei sottolineare l'aspetto di urgenza della questione per invitare il Governo a voler affrontare, anche in termini legislativi, sia pure in modo differenziato, questo problema, per fornire così la certezza che non si viene in soccorso soltanto degli operai delle aree più industrializzate, ma che si opera un intervento equo anche in zone dove la produzione ha una dimensione diversa.

Un aspetto più particolare è quello che emerge dall'articolo 17 del disegno di legge, che prevede, al suo primo comma, che nei casi di integrazione salariale straordinaria l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale. Quest'articolo prevede però anche che il lavoratore sospeso dal lavoro viene a cessare dal beneficio dell'integrazione salariale qualora rifiuti di frequentare tali corsi. Ora, con una norma del genere rischiamo di creare quattro categorie di lavoratori, in relazione alla frequenza ai corsi di qualificazione o riqualificazione professionale. La prima è quella dei lavoratori che frequenteranno i corsi finanziati dalla Comunità economica europea, e che godranno di uno *status* comune a quello dei lavoratori europei e quindi di una sorta di stipendio, completo anche sotto il profilo previdenziale e mutualistico. La seconda categoria è quella costituita dai lavoratori tradizionali, che frequenteranno i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale gratuiti. La terza categoria è quella dei lavoratori che saranno costretti, se vorranno riscuotere uno stipendio, a frequentare questi corsi. Formeranno infine la quarta categoria quei lavoratori che si rifiuteranno di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale in questione, e creeranno altri problemi, potendo frequentare i corsi di formazione professionale non previsti dalla legislazione nazionale ma da quella regionale. Ora, una situazione del genere rivela ancora una volta la mancanza di un opportuno coordinamento delle disposizioni esistenti in questo settore: questo problema invece andrebbe affrontato, io credo, al più pre-

sto, proprio per evitare di creare ulteriore disordine e confusione in questo campo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL PENNINO, *Relatore*. Gli interventi dei colleghi, che hanno espresso le valutazioni delle diverse parti politiche sul disegno di legge al nostro esame, fanno emergere considerazioni e giudizi che mi trovano sostanzialmente consenziente, e che io già avevo cercato di evidenziare nello svolgimento della mia relazione. I colleghi intervenuti, cioè, hanno soprattutto rilevato il carattere non risolutivo, proprio di questo provvedimento, del problema di una diversa impostazione dell'integrazione salariale e dell'utilizzazione di tale strumento in una fase di riconversione e di ristrutturazione delle imprese qual è quella che stiamo attraversando.

In particolare, gli onorevoli Giovanardi ed Armato, hanno sottolineato come nel presente disegno di legge prevalgano gli aspetti puramente assistenziali del ricorso al salario garantito, piuttosto che quelli sociali e strumentali per una politica attiva nel settore dell'occupazione.

Non voglio entrare nel merito dei singoli rilievi che sono stati qui fatti, alcuni dei quali realmente interessanti, come quelli del collega Furia, che ha parlato della procedura di verifica, da parte delle organizzazioni sindacali e dei pubblici poteri, dello stato di attuazione dei progetti di riconversione. Desidero piuttosto valutare, anche in base alle considerazioni che sono state fatte, le decisioni che in questo momento la Commissione può e deve assumere.

Non credo che abbia molto senso e valore apportare alcune modifiche parziali al disegno di legge in discussione. Infatti, o noi riaffrontiamo in questa sede la materia, globalmente, cercando di modificare la struttura del provvedimento, per evidenziare gli elementi economico-produttivi dell'integrazione salariale rispetto a quelli puramente assistenziali; o, diversamente, altri emendamenti che potrebbero essere proposti perderebbero, nei riguardi del provvedimento, significato politico e funzionalità tecnica.

In proposito, ho già espresso, svolgendo la relazione, la mia preferenza verso una soluzione che sia di ripensamento del prov-

vedimento così come ci è stato presentato. Qualora però soddisfacessimo a questa esigenza, si produrrebbe probabilmente un congruo slittamento nel tempo dell'approvazione del disegno di legge. E noi sappiamo quanto insistano per l'approvazione del provvedimento le categorie interessate, sia le organizzazioni dei lavoratori, sia gli imprenditori, che intendono avere al più presto la certezza dell'applicazione di disposizioni che, di fatto, sono state attuate fin dal 1° febbraio, ma non sono ancora sancite dal Parlamento.

Di fronte a queste pressioni ed a queste esigenze, io propenderei per l'approvazione del provvedimento nei termini in cui esso è attualmente formulato: ma ritengo che ci debba essere anche un impegno estremamente preciso da parte del Governo e della Presidenza della nostra Commissione circa le forme ed i tempi (fissando addirittura il calendario dei lavori della Commissione) per la riapertura a brevissimo termine del discorso su tutta la materia che costituisce oggetto del disegno di legge in esame. In quella sede dovremo cercare di ristrutturare lo stesso sistema della Cassa integrazione, evidenziando, come ho già detto, i momenti relativi alla sua funzione sociale e produttiva rispetto a quelli semplicemente assistenziali; un discorso del genere, poi verrebbe a collegarsi — come diceva l'onorevole Furia — con quello più vasto del trattamento di disoccupazione: non possiamo infatti non esaminare queste connessioni, se vogliamo por mano alla materia in modo organico.

Nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, devo dire che mi rendo certamente conto del fatto che non è una bella cosa approvare una legge sapendo in partenza che essa è incompleta e che si dovrà modificare, in quanto non rispondente in modo organico alle esigenze di carattere economico e sociale del paese. Purtroppo si tratta di una prassi seguita ormai da molti anni, poiché ci troviamo spesso a legiferare sotto la spinta di determinate situazioni che si vengono a creare, e senza avere la possibilità di coordinare le varie disposizioni. Tuttavia, ripeto, io credo si possa oggi approvare il disegno di legge in discussione, quando ci sia un concreto impegno di ulteriore dibattito sull'argomento nel senso che ho prima

detto. Invito il Governo a volersi pronunciare in proposito, a volerci dare l'assicurazione che l'approvazione del presente disegno di legge comporterà un rinvio non *sine die* ma solo a brevissimo tempo per una più ampia ed esauriente discussione sull'argomento in oggetto; ed invito anche i colleghi ad esprimere, una volta ascoltate le dichiarazioni del ministro, ed in sede di presentazione ed eventuale discussione di emendamenti, la loro opinione su questa ipotesi di lavoro.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho seguito con attenzione il dibattito sul disegno di legge che oggi è al nostro esame e ringrazio il relatore e tutti gli oratori intervenuti per i contributi di approfondimento e di attenzione critica che hanno consentito a ciascuno di noi di assumere puntuale consapevolezza del merito dei problemi che, in sede legislativa, siamo stati chiamati a risolvere.

Un altro motivo che concorre a rafforzare i sensi della mia gratitudine nei confronti del Presidente, del relatore e dei membri di questa Commissione è la sensibilità politica, rispecchiatasi nell'intero corso del dibattito e nei singoli interventi, che ha permesso di puntualizzare e cogliere i motivi di urgenza e di opportunità che consigliano una sollecita approvazione del disegno di legge.

Di fronte ad alcuni rilievi in ordine al potenziale innovativo, per dimensioni e incisività, dell'iniziativa legislativa al nostro esame, rilievi che, del resto, erano già affiorati nella discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento, mi corre l'obbligo di fornire alcuni chiarimenti.

Si è detto che il Governo, nel predisporre il disegno di legge concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, non avrebbe affrontato efficacemente, o meglio globalmente, il contesto dei problemi che attualmente travagliano il mondo del lavoro, creando le condizioni per una piena occupazione con l'eliminazione delle cause del ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Mi sia consentito affermare, al riguardo, che il rilievo mosso non mi sembra pertinente. Sono note le condizioni difficili in cui il Governo sta operando per dare concreta attuazione alle misure programmatiche di natura economica e sociale definite all'atto del suo insediamento e annunziate

di fronte al Parlamento. Su tali condizioni ho già avuto modo di soffermarmi in occasione della discussione del bilancio proprio in questa Commissione.

L'oggetto specifico dell'iniziativa legislativa ora al nostro esame s'inquadra in un disegno unitario di politica sociale che il Governo sta tenacemente perseguendo, sorretto dalla comprensione di tutte le forze politiche dell'arco costituzionale e dal consenso delle organizzazioni sindacali, e che passa attraverso la risoluzione dei delicati problemi delle pensioni, della contingenza, e, appunto, del salario garantito, con il fine precipuo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori minacciato dalla persistente crisi economica.

In effetti occorre riconoscere che le conseguenze della crisi continuano nel nostro paese a ripercuotersi in molti settori produttivi. Nonostante taluni confortevoli segni di ripresa che allo stato si manifestano prevalentemente a livello di bilancia dei pagamenti e si riflettono sugli aspetti monetari della crisi, è ancora carente il flusso degli investimenti in tutti i settori industriali, ed è largamente inadeguata l'utilizzazione della capacità produttiva degli impianti.

Orbene, il Governo ha affrontato anche recentemente questi aspetti della crisi con la messa a punto di numerosi provvedimenti che investono globalmente la politica economica e industriale del paese.

Piuttosto è da riconoscere che se la contrazione dell'attività produttiva delle aziende non si è tradotta in un aggravamento difficilmente sostenibile dei licenziamenti collettivi e della disoccupazione, questo effetto di contenimento della crisi e di salvaguardia dei livelli occupativi è da ascrivere principalmente all'attivazione su vasta scala degli interventi di integrazione salariale effettuati dall'apposita Cassa.

Si trattava, quindi, in via immediata di razionalizzare il funzionamento di questa peculiare struttura assicurativa e previdenziale per renderla rispondente alle più vaste e pressanti esigenze che il momento congiunturale ha fatto emergere in attesa del ripristino della piena utilizzazione della capacità produttiva delle aziende.

Già dallo scorso anno il Ministero del lavoro, rendendosi conto dell'importanza di poter disporre, indipendentemente dagli interventi prioritari e più generali di politica economica facenti capo alla responsabi-

lità unitaria del Governo, di un peculiare e più efficace strumento di tutela dei lavoratori per l'assorbimento di potenziali tensioni sociali e per facilitare il ripristino di un soddisfacente livello di utilizzazione degli impianti produttivi, aveva avviato studi per la revisione delle leggi che regolano la Cassa integrazione guadagni nei suoi diversi tipi d'intervento.

Nel contempo le organizzazioni sindacali, avvertendo le medesime obiettive esigenze, avevano impostato in termini di critica costruttiva lo stesso problema ponendolo sul terreno concreto del confronto di interessi in sede interconfederale e pervenendo al noto accordo del gennaio di questo anno.

Si è trattato obiettivamente di linee di approccio convergenti, e da parte del Ministero del lavoro e da parte delle organizzazioni sindacali, per risolvere il problema in tempi tecnici accettabili nella presente situazione sociale ed economica del paese.

Ribadisco perciò in questa sede, come ho già avuto occasione di fare al Senato, che il fatto che il Parlamento è chiamato a tradurre in strumenti normativi le clausole di un'intesa di grande rilevanza intervenuta tra diverse componenti sociali, tenendo conto dell'apporto tecnico del potere esecutivo resosi necessario per sistemare in un testo di legge destinato ad avere immediata operatività e sfere di azione dei diversi centri di competenza chiamati ad esplicare i rispettivi poteri peculiari, non intacca certamente la sovranità dell'istituto parlamentare.

In questa ottica non sembra possano essere presi in considerazione gli ulteriori rilievi mossi al testo, nel senso che non si rinvergono in esso misure a favore dei disoccupati e degli emigrati, né disposizioni circa l'accesso ai benefici della Cassa integrazione guadagni dei dipendenti delle aziende artigiane.

È evidente che trattasi di problemi differenti per presupposti, oggetto e soluzioni, e che vanno affrontati nelle sedi proprie e secondo una scala di priorità.

A proposito degli emigrati posso annunciare che è di imminente presentazione al Parlamento il disegno di legge governativo che estende ai lavoratori rimpatriati il trattamento minimo di disoccupazione vigente per la generalità dei disoccupati.

Il problema della garanzia del salario era stato portato avanti dalle organizzazioni sindacali nel quadro della cosiddetta

« vertenza d'autunno » insieme alla questione della contingenza, al problema pensionistico e a quello della difesa dei redditi più bassi in relazione all'andamento del costo della vita. Nella sua azione il Governo ha dovuto tener conto che, per quanto riguarda il problema della contingenza, si dovevano creare le condizioni per la ripresa delle interrotte trattative, anche perché il problema sia affrontato sul classico terreno sindacale, mentre per quanto concerne la garanzia del salario e le pensioni si è messo sulla strada triangolare governo-mondo imprenditoriale-mondo sindacale. Mi sembra che le intese raggiunte siano state recepite e collegate con la legislazione già esistente in materia e — come ho già detto — non per mancare di rispetto alle prerogative governative e soprattutto del Parlamento, tutto questo ha una sua positività perché non può non essere considerato positivamente il fatto di codificare una situazione che di fatto già esiste nella coscienza soprattutto delle classi interessate al problema.

Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore e mi auguro che il testo trasmesso dal Senato possa essere subito approvato senza modificazioni, per restituire tranquillità ai lavoratori e alle aziende del settore, che si trovano in una situazione in cui il ricorso alla cassa integrazione è sensibilmente aumentato: rispetto ai primi mesi del 1974 il ricorso alla cassa integrazione è aumentato mediamente dell'84 per cento, con punte in taluni settori di molto superiori (700 per cento nel settore chimico e 850 per cento in quello metalmeccanico). Si tratta naturalmente di un provvedimento a carattere congiunturale, che non risolve tutti i problemi e che deve collegarsi con la politica degli investimenti e con quella dell'occupazione. Nelle recenti riunioni interministeriali abbiamo esaminato in modo particolare la situazione di determinati settori, come quello tessile, e si è cercato di trovare un punto di incontro per alimentare gli strumenti e le leggi che già esistono; è stato anche esaminato il problema della GEPI.

Spero domani di presentare il disegno di legge recante miglioramenti pensionistici. Anche questo problema è stato risolto tenendo conto delle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali. Queste ultime giustamente hanno insistito perché il problema venisse affrontato globalmente dal Parlamento, perché cioè fosse risolta non solo

la questione dei minimi ma anche quella della riforma del meccanismo di collegamento con il costo della vita e la dinamica salariale. Il problema veramente pressante e difficile era quello delle categorie dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, dei minorati civili, ciechi e sordomuti; anche in questo caso abbiamo trovato un punto di incontro e abbiamo cercato di risolvere il problema del collegamento con il costo della vita. Mi appello alla vostra sensibilità ed esperienza perché comprendiate che non è per mancanza di volontà politica se solo in questi giorni viene presentato al Parlamento il disegno di legge approvato nell'ultima seduta del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne, poi, l'accesso dei dipendenti delle aziende artigiane alle provvidenze sostitutive della retribuzione in caso di contrazione o sospensione dell'attività produttiva aziendale, dichiaro che il Governo è disponibile per la messa a punto di un congegno assicurativo del tipo di quello della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria. Date le caratteristiche strutturali della predetta Cassa, che costituisce una gestione autonoma dell'INPS, condizione preliminare indeffinita per detto accesso è che le categorie interessate raggiungano le necessarie intese in ordine al loro rispettivo concorso contributivo e alle modalità di applicazione pratica e di controllo del meccanismo da creare.

In merito ai problemi degli artigiani e delle cooperative, ho già avuto degli incontri con le tre organizzazioni giuridicamente riconosciute della cooperazione e con le organizzazioni degli artigiani; certamente si predisporrà un disegno di legge che mi auguro venga sottoposto al vostro esame.

Sono d'accordo con il relatore e con gli altri deputati sul fatto che il disegno di legge è da considerare innovativo, perché tiene conto sostanzialmente delle intese sindacali (l'articolato è stato concordato con i tecnici delle organizzazioni sindacali), ma non è risolutivo. Infatti dal 1945 ad oggi sono state emanate numerose leggi su questa materia ed è giunto il momento di coordinarle in un testo unico: assumo un impegno in tal senso.

Comunico alla Commissione che presenterò a breve scadenza un disegno di legge relativo alla Cassa integrazione per il settore dell'edilizia, e in quella sede, come ho già detto al Senato, potremmo trovare la

strada per risolvere determinate questioni alla cui soluzione mirano gli emendamenti presentati al disegno di legge al nostro esame, emendamenti che ritarderebbero ulteriormente l'approvazione se dovessero essere approvati in questa sede, ed io non so se sia il caso di assumere questa grave responsabilità, tenendo conto della situazione in cui ci troviamo.

Dubiterei della vostra sensibilità, intelligenza ed esperienza se, dicendo queste cose, pensassi di impressionarvi o di commuovervi per farvi approvare rapidamente questo disegno di legge. So che conoscete bene la situazione. Per quanto riguarda determinate considerazioni svolte dall'onorevole Armato, è pacifico che occorre procedere ad un collegamento.

La Commissione sarà certamente informata del fatto che io ho già trasmesso ai ministeri interessati un disegno di legge per la riforma del collocamento, per far sì che la legge, che risale al 1949, non affronti i problemi del collocamento in termini di quantità, ma di qualità, integrando i problemi da risolvere con la legge-quadro sulla formazione professionale: in questo modo si portano a soluzione determinati problemi in una maniera coordinata e globale.

Per quanto riguarda il problema cosiddetto della « licenza per licenziare », rilevo che la Confindustria e le altre organizzazioni imprenditoriali hanno portato avanti la tesi di risolvere questo problema con il provvedimento della disoccupazione speciale; il Governo, però, non ha creduto di seguire questa strada, bensì quella delle organizzazioni sindacali, perché aveva la impressione, e l'ha tuttora, che portando la percentuale per la disoccupazione all'80 per cento si sarebbe attuato un provvedimento da « licenza per licenziare ». Abbiamo voluto prendere in considerazione sistemi adottati in altre nazioni, come la Francia, ma non intendo portare il discorso su questo piano. Bisogna certo affrontare il problema. Considerando la legge n. 1115, la disoccupazione speciale rappresenta il 67 per cento, ma dato che la disoccupazione viene calcolata su trenta giorni e non sulle giornate di lavoro, la Cassa integrazione praticamente rappresenta un 67 per cento che diventa l'80 per cento e oltre. Perciò, se si fosse stabilita una percentuale dell'80 per cento, il disoccupato avrebbe ottenuto una quota di retribuzione superiore

a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Ora, la tentazione di costituire uno Stato assistenziale più che previdenziale è alimentata in modo robusto in Italia, e pertanto abbiamo il dovere di fare attenzione, così come è stato attento a ciò il movimento sindacale. Abbiamo creduto di risolvere il problema non con il provvedimento della disoccupazione speciale, ma portando anche la Cassa integrazione ordinaria da 0 a 40 ore e dal 67 per cento all'80 per cento.

Un altro genere di rilievi avanzati in linea generale al disegno di legge riguardano non ciò che si sarebbe dovuto fare in senso estensivo e radicalmente riformatore, ma il tipo di soluzione dato ad alcune questioni concernenti strettamente la materia che forma oggetto del testo. Mi riferisco, in particolare, alla disciplina che regola la procedura di consultazione sindacale, a proposito della quale è stato detto che le materie che dovranno formare oggetto dell'esame congiunto non risulterebbero bene specificate nel testo dell'articolo 5, il cui quinto comma fa riferimento ai problemi relativi agli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. Dovrebbe essere chiaro che tale formula è di tale ampiezza che in essa rientrano tutti i possibili fattori che determinano l'intervento d'integrazione salariale, mentre la specificazione dettagliata dei singoli aspetti del problema avrebbe lasciato spazio a rischi di incompletezza.

D'altra parte non bisogna dimenticare che una volta entrata in vigore la nuova disciplina, questa non vanificherà certamente i vincoli assunti dalle rispettive parti sociali con la stipula dell'accordo. Nessuno può dubitare che, per la parte strettamente attinente ai rapporti tra le organizzazioni sindacali stipulanti, l'accordo resta in vigore tra le parti come qualsiasi altro patto o contratto collettivo, coinvolgendo la rispettiva responsabilità.

Circa il rilievo mosso dal MSI-destra nazionale in ordine ad una più numerosa rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione provinciale, ho già avuto modo di chiarire - e lo ribadisco in questa sede - che la composizione della commissione andrà determinata sulla base della rappresentatività ponderale delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia. Aggiungo che una modificazione apportata in questa sede al numero dei rappresentanti dei lavoratori altererebbe la composi-

zione e la struttura dell'organo collegiale e porrebbe sul tappeto una difficile problematica.

Concludendo, rivolgo, come ha fatto il relatore, un caldo appello alla Commissione perché questo disegno di legge, che intende alleggerire gli effetti recessivi della crisi economica che viviamo agendo a tutela dei lavoratori dipendenti da aziende colpite da contrazione o sospensione di attività produttiva, venga approvato rapidamente nel testo approvato dal Senato. Determinati problemi potranno essere risolti trasformando gli emendamenti in ordini del giorno, e ribadisco l'impegno a presentare quanto prima un disegno di legge sulla Cassa integrazione nel settore dell'edilizia nonché l'impegno ad affrontare globalmente la questione della Cassa integrazione: penso che in questa sede si potranno risolvere i problemi che rimangono aperti. Mi auguro che la Commissione, tenendo conto di tutto ciò voglia accogliere il mio appello e proceda all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

(Interventi di integrazione salariale).

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria:

a) per crisi economiche settoriali o locali;

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Gli onorevoli Biamonte, Furia, Miceli e Gramagna hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « imprese industriali » aggiungere

le parole « o che comunque versino contributi pari alle aziende industriali ».

GRAMAGNA. Facendoci carico della particolare situazione esistente nel Mezzogiorno per determinate categorie di piccole e medie imprese, abbiamo voluto richiamare l'attenzione del Governo su particolari categorie di lavoratori.

DEL PENNINO, Relatore. L'estensione della Cassa integrazione guadagni alle imprese artigiane presuppone che, attraverso le intese delle categorie interessate, si creino strutture organizzative adeguate ad evitare una lievitazione enorme dei costi, che si rifletterebbe negativamente sulle stesse imprese artigiane. Il problema va evidentemente approfondito, ma in questa sede devo esprimere parere contrario all'emendamento Biamonte.

TOROS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Del Pennino.

PRESIDENTE. L'onorevole Furia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 1) con il seguente:
« 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute ad eventi non imputabili all'imprenditore o agli operai che siano: a) transitori, improvvisi e non prevedibili; ovvero dipendenti da situazioni temporanee di mercato o da altre cause comunque non evitabili ».

FURIA. Pur avendo ascoltato con molta attenzione gli interventi del relatore e del ministro, riteniamo che alcune modifiche al provvedimento al nostro esame potrebbero essere accolte. Non vediamo per quale ragione si debba rinunciare ad apportare alla legge certi miglioramenti, che riteniamo assolutamente indispensabili; pertanto, insisteremo per la votazione di questo come di altri emendamenti, perché altrimenti il provvedimento non solo risulterà parziale e limitato ma abbisognerà addirittura di interpretazioni estremamente difficili.

Non possiamo accettare la tesi sostenuta dal ministro, secondo la quale in questo modo ritarderemmo l'approvazione del provvedimento; se esistesse la volontà po-

litica, la questione sarebbe di facile soluzione. Del resto non credo si possa imputare al Parlamento la colpa di aver ritardato l'iter del provvedimento, anche perché le organizzazioni sindacali avevano presentato la piattaforma sindacale già dal settembre dello scorso anno e si era giunti ad un accordo sindacale nel gennaio di quest'anno, mentre il Senato ha approvato il provvedimento in pochissime sedute. Non credo che si possa chiedere alla Commissione lavoro della Camera di rinunciare completamente alle sue prerogative e alle sue funzioni.

DEL PENNINO, *Relatore*. L'emendamento Furia al nostro esame non solleva una questione di poco conto, perché, introducendo con la lettera a) le caratteristiche degli eventi che determinano le situazioni per cui si può ricorrere alla Cassa integrazione guadagni, evidentemente restringe il campo di applicazione del ricorso alla Cassa stessa. Una indicazione che riguardasse la sola Cassa integrazione ordinaria potrebbe trovarci consenzienti, ma non possiamo affrontare questo problema se non riesaminando le strutture della gestione ordinaria della Cassa in rapporto alla gestione straordinaria. Perciò, esprimo parere contrario all'emendamento, non tanto nel merito, quanto perché un discorso di questo tipo presuppone un dibattito più generale.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Del Pennino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Biamonte ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Furia, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui è stata data in precedenza lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti, e che pertanto porrò direttamente in votazione.

ART. 2.

(*Misure dell'integrazione salariale*).

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale*).

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Gli onorevoli Furia ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente « I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili di ufficio per il conseguimento del diritto alle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della misura di questa ».

Gli onorevoli Gramegna ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, al primo rigo del primo comma, sostituire le parole « trentasei mesi » con le parole « sessanta mesi ».

FURIA. I nostri emendamenti tendono ad assicurare la copertura assicurativa an-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

che alle pensioni di anzianità, dal momento che non si capisce per quale motivo debba essere escluso questo tipo di pensione, considerando che in periodi di crisi i lavoratori prossimi all'età pensionabile sono proprio i più colpiti.

DEL PENNINO, *Relatore*. La necessità di porre un limite alla utilizzazione dei periodi coperti dalla Cassa integrazione per il diritto alle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria deriva dal principio generale secondo cui il trattamento pensionistico deve trovare corrispondenza in una attività lavorativa effettivamente prestata e per la quale vengano versati i contributi. D'altro canto già il Senato aveva elevato da 30 a 36 mesi il periodo di integrazione; quindi, né la proposta contenuta nell'emendamento Furia al primo comma, né quella prevista nello emendamento Gramegna, tendenti a togliere ogni limite nel primo caso e ad elevare il limite a 60 mesi nel secondo, mi sembrano accettabili.

Per quanto riguarda il problema della pensione di anzianità, credo che il discorso sia più complesso. Non c'è dubbio che una misura del genere, dal punto di vista dell'utilizzazione del periodo dell'integrazione salariale per fruire della pensione di anzianità, e sotto il profilo della possibilità di un avvicendamento del lavoro in una situazione di difficoltà occupazionale, dovrebbe essere senz'altro accolta, in linea di principio. Però, obiettivamente, la pensione di anzianità presuppone un'effettiva prestazione lavorativa: c'è quindi un contrasto tra le richieste contenute nell'emendamento dei colleghi del gruppo comunista e quello che è il significato della pensione di anzianità. Penso che tutto questo argomento — proprio perché comporta una serie di considerazioni di carattere generale, relative all'agevolazione di una diversa politica dell'occupazione e di un ricambio più facile delle nuove leve lavorative — potrebbe essere più opportunamente riesaminato in sede di discussione del provvedimento sulla cassa integrazione per il settore edile (cui ha accennato prima il ministro); potremo allora vedere quali aspetti di questa materia debbano essere riformati.

Prego pertanto i colleghi comunisti di non insistere nei loro emendamenti, altrimenti dovrei esprimere parere contrario.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo col parere espresso dal relatore.

GRAMEGNA. Vista la non disponibilità del Governo e del relatore ad affrontare oggi questa questione, al fine di non compromettere la sollecita approvazione del disegno di legge ritiriamo entrambi i nostri emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pochetti, Furia, Baccalini e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Per detti periodi il contributo è equiparato a tutti gli effetti ai contributi versati in costanza di rapporto di lavoro e sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale ».

GRAMEGNA. Abbiamo già illustrato in precedenza la sostanza di questo emendamento.

DEL PENNINO, *Relatore*. Prego i colleghi del gruppo comunista di ritirarlo, rifacendomi alle considerazioni che ho svolto circa gli emendamenti precedenti.

GRAMEGNA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoppetti, Baccalini e Garbi hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma dell'articolo 3, aggiungere i seguenti:

« Sono riconosciuti utili, a domanda, ai fini del diritto al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tutti i periodi di sospensione dal lavoro antecedenti all'entrata in vigore della presente legge per i quali è stata corrisposta l'integrazione salariale e che non risultino coperti da contribuzione per effetto di precedenti disposizioni legislative.

L'accreditamento dei contributi di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione di documenti attestanti l'avvenuta erogazione nonché il periodo di godimento della integrazione salariale ».

BACCALINI. Ci ha fatto certamente piacere sentire che il Ministro riconosce che

il problema di cui anche quest'emendamento si occupa esiste e dev'essere risolto positivamente. Ancora una volta, però, non riscontriamo da parte del Governo la volontà di giungere ad una effettiva soluzione della questione. Con il nostro emendamento intendiamo affrontare la situazione in cui si sono venuti a trovare molti operai, dal momento che la crisi che stiamo attraversando non è iniziata il 31 gennaio 1975 ma dura ormai da molto tempo. Non so se dobbiamo credere all'affermazione del ministro. Secondo lui, nell'ambito del progetto di legge sugli edili, si potranno risolvere anche problemi affini riguardanti altri settori. Preferiamo piuttosto preparare la Commissione di voler accogliere il nostro emendamento, attuando uno sforzo di volontà politica.

DEL PENNINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Zoppetti, per due ordini di motivi. Il primo è di carattere sistematico. Abbiamo previsto al primo comma dell'articolo 3 che i periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti d'ufficio utili per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti, e per la determinazione della misura di questa, fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. Accogliendo l'emendamento Zoppetti consentiremmo invece che siano riconosciuti utili — ai fini del diritto al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti — tutti i periodi di sospensione dal lavoro (senza quindi nessun limite temporale) che un lavoratore può aver subito, precedentemente all'entrata in vigore della legge ora in discussione, per i quali è stata corrisposta un'integrazione salariale, ma che risultino non coperti da contribuzione ai fini di quel tipo di assicurazione. Evidentemente, una norma del genere creerebbe trattamenti differenziati che non mi sembrano accoglibili, dal punto di vista della sistematica della legge.

Il secondo motivo per cui sono contrario a quest'emendamento si riferisce al fatto che esso introdurrebbe delle difficoltà applicative, nell'ambito della nuova disciplina, da non sottovalutare. Tali difficoltà possono essere affrontate, ma meritano evidentemente da parte del Governo un riesame, compiuto assieme all'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle condi-

zioni necessarie per il varo di una normativa di questo genere: si tratta di un problema che non sembra sia risolto dall'emendamento del gruppo comunista così com'è formulato.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Tengo a precisare che, quando ho parlato delle occasioni che avremo di affrontare gli argomenti oggi in discussione, ho inteso dire che è pacifico che in quelle sedi si potrà cercare di affrontare e definire gli altri problemi.

Per quanto riguarda l'emendamento in discussione, esso, dal punto di vista dei risultati che sarebbe desiderabile raggiungere, ha senz'altro un valore, ma, da un punto di vista pratico, non si possono sottovalutare, come giustamente diceva il relatore, le difficoltà applicative che porterebbe l'introduzione della disciplina che esso prevede.

Devo poi precisare — fermo restando che il Parlamento è sovrano nel formulare la normativa che più ritiene opportuna — che neppure le organizzazioni sindacali hanno avanzato una richiesta di queste dimensioni. In conclusione, mi associo alle considerazioni del relatore e mi dichiaro contrario all'emendamento.

BACCALINI. Nonostante il parere contrario espresso sia dal relatore che dal Governo, insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoppetti ed altri all'articolo 3.

(È respinto).

BORRA. Vorrei che il relatore e il rappresentante del Governo precisassero che l'articolo 3 si riferisce ai periodi di sospensione sia totale sia parziale del lavoro; questo per evitare future interpretazioni restrittive.

DEL PENNINO, *Relatore*. Confermo senz'altro l'interpretazione del collega Borra.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Confermo anch'io questa interpretazione.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 1 parla di « operai dipendenti da impresa... »; sappiamo che tra impiegati e

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

operai permane un diverso regime di integrazione salariale. La copertura assicurativa prevista dall'articolo 3 si riferisce anche agli impiegati?

DEL PENNINO, *Relatore*. L'articolo 3 si riferisce sia alla cassa integrazione ordinaria sia a quella straordinaria; la straordinaria abbraccia l'intero gruppo di soggetti che possono fruirne e quindi anche gli impiegati.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Confermo anch'io che la copertura assicurativa prevista dall'articolo 3 si riferisce sia agli operai sia agli impiegati per quanto riguarda la gestione straordinaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho dato lettura in precedenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale).

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi d'integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

NOBERASCO. Vorrei che il relatore e il rappresentante del Governo precisassero che l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 4 spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande di rinnovo.

DEL PENNINO, *Relatore*. Confermo l'interpretazione data dal collega Noberasco.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Procedure di consultazione sindacale).

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Gli onorevoli Miceli, Furia, Gramegna e Garbi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 5, sostituire le parole da Nei casi di eventi fino a dell'attività produttiva con il seguente:

« Nei casi di contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da eventi transitori, improvvisi e non prevedibili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività ».

Gli onorevoli Garbi, Zoppetti e Sgarbi Bompani Luciana hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 5 sopprimere la parola: settimanali.

Gli onorevoli Furia, Di Puccio e Noberasco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma dell'articolo 5 con il seguente:

« A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti; gli effetti sulla occupazione al fine di adottare tutte le misure che ne assicurino la salvaguardia e lo sviluppo; le modalità di distribuzione della riduzione (attuando in quanto possibile criteri di rotazione); le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni salariali e normative conseguite ».

Gli onorevoli Noberasco, Di Puccio e Biamonte hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma dell'articolo 5 inserire il seguente comma:

« Nei casi di ristrutturazione e riconversione l'intervento della Cassa integrazione è

comunque subordinato all'accertamento da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, dei programmi di investimento delle aziende interessate, degli obiettivi di ristrutturazione e di riconversione parziale o totale, dei livelli di occupazione complessivamente da salvaguardare al cessare dell'intervento della Cassa. Tale accertamento deve avvenire anche attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali ».

Gli onorevoli Borra, Armato ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il seguente: Copie delle comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere trasmesse all'Ispettorato provinciale del lavoro competente ».

GARBI. Mentre diamo per illustrato il nostro emendamento al primo comma dell'articolo 5, vorrei dire qualcosa sull'emendamento da me presentato insieme ai colleghi Zoppetti e Luciana Sgarbi Bompani che tende anche a sopprimere la parola « settimanali » all'inizio del terzo rigo del secondo comma dell'articolo 5. Secondo il testo dell'articolo 5 del disegno di legge, l'esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività ha luogo quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro superiore a sedici ore settimanali. Cancellando la parola « settimanali » si avrebbe un maggior controllo per quanto riguarda gli abusi, senza alcun onere aggiuntivo.

NOBERASCO. L'emendamento aggiuntivo da me presentato insieme ad altri colleghi è informato allo spirito dell'accordo intervenuto tra esecutivo e sindacati. L'integrazione salariale ha una funzione di tutela del lavoratore che, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, viene a trovarsi privato del suo lavoro. Noi riteniamo che mentre il lavoratore è in cassa integrazione si debba realizzare la riconversione e la ristrutturazione dell'azienda al fine di riprendere l'attività produttiva e superare così la strozzatura determinatasi. A questo scopo non ci sembra sufficiente la dizione del testo attuale che parla solamente di « problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi del-

la impresa». Non vedo perché il Governo debba ancora negare il diritto dei lavoratori ad intervenire nella determinazione degli indirizzi produttivi delle aziende. L'emendamento - ripeto - non ripropone che il testo dell'accordo intervenuto tra Governo e sindacati in materia di ristrutturazione.

BORRA. Desidero sottolineare due punti: il primo riguarda i controlli effettuati dagli organi del Ministero del lavoro. In diversi articoli manca una precisazione circa gli interventi di controllo di questi organi e soprattutto dell'ispettorato del lavoro; per questo mi auguro che le disposizioni regolamentari recepiscano l'esigenza di garantire sempre la vigilanza dell'ispettorato nella applicazione di queste norme.

Un secondo punto è quello della mancanza di pene per chi disattenda queste norme. A questo riguardo vorrei rivolgere un invito ad accelerare l'iter delle pratiche, perché il problema tocca persone che sono senza lavoro, e pertanto anche senza salario, e che non possono aspettare dei mesi.

DEL PENNINO, *Relatore*. I problemi posti dagli emendamenti presentati dagli onorevoli Furia, Garbi, Noberasco e Miceli indubbiamente hanno non poca rilevanza, concernendo forme di controllo da parte delle organizzazioni dei lavoratori e in generale controlli di tipo pubblico sugli orientamenti produttivi delle imprese e sui piani di riconversione.

Credo che in linea concettuale non siano emendamenti su cui si possa esprimere un giudizio negativo, però, ritornando al discorso che ho fatto a proposito dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, desidero rilevare che questo problema deve essere ricollegato ad un ripensamento e ad una rivalutazione del funzionamento della Cassa integrazione straordinaria ed alle possibilità di controllo dei piani di investimento e ristrutturazione.

D'altro canto, la normativa prevista nell'articolo 5 non è limitativa delle pratiche sindacali al punto che questo tipo di controllo può non essere fatto. Considerando che il testo proposto dall'onorevole Noberasco discende dall'accordo sindacale, dovrebbe derivarne come conseguenza che fra le parti sociali nelle singole vertenze aziendali questo tipo di accertamento e di con-

trollo può essere fatto anche se non esplicitamente previsto dalla legge.

In considerazione di ciò, invito i colleghi sopracitati a ritirare gli emendamenti e a ripresentarli eventualmente in sede di riesame della normativa, che avrà luogo in occasione della discussione del disegno di legge sulla Cassa integrazione per l'edilizia. Se questi emendamenti non venissero ritirati, esprimerei parere contrario. Ritengo infatti necessario che questa materia sia affrontata assieme al discorso della differenziazione fra la Cassa integrazione ordinaria e la Cassa integrazione straordinaria.

Sono infine contrario all'emendamento Borra ed altri all'ultimo comma dell'articolo 5.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore. Desidero solo aggiungere che l'emendamento Garbi soppressivo della parola « settimanali » al secondo comma non mi sembra comporti una modifica sostanziale della portata della norma, in quanto le parole « sedici ore settimanali » si devono intendere come sedici ore in una sola settimana, cosicché la riduzione dell'attività produttiva non può protrarsi oltre una settimana affinché possa giustificarsi la procedura abbreviata di consultazione, senza procedere cioè ad un esame congiunto.

FURIA. Ci potremmo, però, trovare di fronte al caso di una azienda che riduce l'orario di lavoro a quindici ore settimanali per un mese senza che si proceda ad un esame congiunto.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo non è possibile, perché, come ho già detto, bisogna intendere sedici ore in una sola settimana: non è possibile una diversa interpretazione.

In merito all'emendamento presentato dagli onorevoli Borra ed altri, rilevo che le parti principalmente interessate all'osservanza delle norme in materia di procedure di consultazione sono le organizzazioni sindacali contrapposte, le quali hanno l'onere di accertare che i relativi obblighi siano adempiuti; vi è poi la commissione provinciale che prende in esame le richieste di cui all'articolo 5: di questa commissione è membro di diritto il direttore dell'ispettorato del lavoro.

Mi sembra che il sistema adottato of-
fra una piena garanzia per l'accertamento

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

dei presupposti procedurali cui è subordinato l'intervento della Cassa. In fin dei conti, anche su questo punto ci siamo collegati al testo dell'accordo. Non vorrei essere irriguardoso nei confronti del Parlamento, ma torno a ripetere che ci siamo incontrati con i tecnici delle organizzazioni sindacali: Giambarba della CGIL e Vallicardi della CISL...

FURIA. Nell'accordo, però, non si prevedeva la parola « settimanali ».

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'accordo costituisce una sintesi; quando, poi, abbiamo predisposto l'articolato, abbiamo concordato questo punto.

FURIA. Allora, se la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro supera le sedici ore settimanali, si deve procedere all'esame congiunto.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, il ministero emanerà una circolare in questo senso.

GARBI. Si tratta di sedici ore di impianto o di sedici ore in due giornate?

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Trattasi di sedici ore nell'ambito di una settimana. Quando si superano le sedici ore settimanali, l'esame congiunto diventa obbligatorio: nella circolare preciseremo questo punto.

BORRA. Non è che non comprenda i motivi di fondo del parere contrario al mio emendamento, ma vorrei rilevare la necessità di una maggiore vigilanza da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro, per evitare che l'applicazione delle disposizioni di legge sia lasciata alla pura conflittualità delle parti.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Noi abbiamo introdotto l'aspetto innovativo riunendo le parti sociali; ripeto che il direttore dell'ispettorato del lavoro è di diritto della commissione provinciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli ed altri sostitutivo della prima parte del primo comma.

(È respinto).

I presentatori dell'emendamento soppressivo della parola « settimanali » insistono per la votazione dopo le dichiarazioni rese dal ministro Toros?

GARBI. Lo ritiriamo, purché la circolare interpreti la norma come ha indicato il ministro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Furia ed altri sostitutivo del quinto comma?

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono contrario.

NOBERASCO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Furia ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Noberasco ed altri aggiuntivo di un settimo comma.

(È respinto).

PRESIDENTE. Onorevole Borra, insiste per la votazione del suo emendamento all'articolo 5?

BORRA. Lo ritiro anche al fine di accelerare l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Durata dell'integrazione salariale ordinaria).

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945. n. 788.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Gli onorevoli Noberasco, Furia e Pochetta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 6 con il seguente:

« Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di interventi determinati da eventi transitori improvvisi e non prevedibili che rendano non differibile la sospensione o riduzione dell'attività ».

DEL PENNINO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Noberasco ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Procedimento d'integrazione salariale ordinaria).

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la cau-

sa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Gli onorevoli Biamonte ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 7 aggiungere le seguenti parole: La domanda deve essere definita entro e non oltre il quindicesimo giorno della presentazione presso la sede provinciale dell'INPS ».

DEL PENNINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Borra ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente: Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori dipendenti, la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore, previa diffida dell'Ispettorato provinciale del lavoro competente, è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita ».

BORRA. Ritiriamo il nostro emendamento.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 di cui è stata data in precedenza lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni).

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli onorevoli de Vidovich ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 8, sostituire le seguenti parole: da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro con le parole: da cinque rappresentanti dei lavoratori e da cinque rappresentanti dei datori di lavoro ».

BORROMEO D'ADDA. Ritengo sia superfluo illustrarlo; insistiamo invece per la votazione.

DEL PENNINO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore e mi ricollego alle considerazioni formulate nel mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 di cui è stata data in precedenza lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale).

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inservimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

Gli onorevoli Borra ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 9 con i seguenti: Sui ricorsi di cui al presente articolo decide il Comitato speciale.

Avverso le decisioni del Comitato speciale decide, in via definitiva, nel termine massimo di giorni trenta, il ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

BORRA. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Biamonte ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma dell'articolo 9 aggiungere il seguente: I ricorsi dovranno essere decisi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione degli organi competenti ».

BIAMONTE. Riteniamo superfluo illustrarlo.

DEL PENNINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 di cui è stata data in precedenza lettura.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

Poiché agli articoli 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

(Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria).

Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

(È approvato).

ART. 11.

(Durata dell'integrazione salariale straordinaria).

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Finanziamento della Cassa integrazione guadagni).

La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:

1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di

ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili;

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, al punto 1), quinto rigo, dopo le parole: fino a 50 dipendenti aggiungere le parole: e per le cooperative e i loro consorzi iscritte al Registro prefettizio o allo Schedario generale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

All'articolo 12, al punto 2), sesto rigo, dopo le parole: fino a 50 dipendenti aggiungere le parole: e per le cooperative e i loro consorzi indicate al punto 1).

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Non riteniamo ammissibile che il Parlamento sia costretto a legiferare sempre in termini così ristretti, che non danno la possibilità di un approfondito e serio dibattito delle

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

materie al nostro esame; inoltre, ogni volta che ci troviamo di fronte a problemi di questo genere, presentiamo emendamenti affinché le cooperative, per la funzione sociale che svolgono, abbiano almeno un trattamento paragonabile, se non alle aziende artigiane, per lo meno alle piccole e medie aziende che hanno fino a 50 dipendenti. Purtroppo, quando si arriva a provvedimenti specifici, gli impegni presi dopo incontri ufficiali non trovano mai puntuale riscontro.

MONTI MAURIZIO. Mi dichiaro favorevole a questi emendamenti, ma riterrei opportuno riprendere in esame in altra occasione la questione della contribuzione a carico delle cooperative. Auspico pertanto che i colleghi del gruppo comunista ritirino tali emendamenti.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Ritiriamo questi emendamenti anche in relazione alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Maurizio Monti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Puccio ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, al punto 2), sesto rigo, sostituire le parole « fino a 50 dipendenti con le parole « fino a 200 dipendenti » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con la esclusione delle aziende riguardanti i settori altamente tecnicizzati come la chimica di base, la petrolchimica, il petrolifero, quello del cemento e quelle non cooperative del settore saccarifero ».

Al punto 1) sostituire le parole: « fino a 50 dipendenti » con le altre: « fino a 200 dipendenti » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con l'esclusione delle aziende riguardanti i settori altamente tecnicizzati come la chimica di base, la petrolchimica, il petrolifero, quello del cemento e quelle non cooperative del settore saccarifero ».

DI PUCCIO. Gli emendamenti presentati tendono a salvaguardare la piccola e media industria, la quale non può considerarsi tale soltanto se non supera i 50 dipendenti; tra l'altro questa nostra richiesta coincide con quelle a suo tempo avanzate dalle organizzazioni di settore interessate alla soluzione di questi problemi. Noi vorremmo che la contribuzione ordinaria

fosse estesa anche a questi particolari tipi di aziende che, d'altra parte, sono le più colpite dall'attuale crisi economica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, al punto 2), dopo le parole: « Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi » aggiungere le altre « transitori, improvvisi e non prevedibili che rendano non differibile la sospensione o la contrazione dell'attività ».

MICELI. Riteniamo superflua l'illustrazione.

DEL PENNINO, *Relatore*. Per quanto concerne l'emendamento Di Puccio ed altri, vorrei ricordare che il limite dei 50 dipendenti è stato concordato con le parti sociali in sede di accordi sindacali; del resto questo è la dimensione che ci appare più opportuna per poter consentire alcune facilitazioni nei contributi alle aziende stesse. Se noi consideriamo un'azienda con 200 dipendenti, tenendo anche presente che questi casi si riferiscono a situazioni di un singolo stabilimento aziendale, o più stabilimenti aziendali con più di duecento dipendenti, andiamo in una dimensione che non è più quella della piccola industria: mi sembra quindi una elevazione del limite non giustificata.

Per quanto riguarda poi l'emendamento presentato dagli onorevoli Miceli ed altri, devo esprimere parere contrario, in base alle considerazioni di carattere generale espresse a proposito sia dell'articolo 1 che dell'articolo 6.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo al parere dato dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che la onorevole Sgarbi Bompani Luciana ha già ritirato i due suoi emendamenti all'articolo 12 - al punto 19, quinto rigo e al punto 2°, sesto rigo.

Pongo in votazione l'emendamento Di Puccio ed altri al punto primo, dell'articolo 12.

(E respinto).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

Pongo in votazione l'emendamento Di Puccio ed altri al punto secondo dell'articolo 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli ed altri al punto secondo dell'articolo 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Computo dei dipendenti*).

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Gli onorevoli Garbi, Aldrovandi e Di Puccio hanno presentato il seguente emendamento:

Spostare dalla fine del secondo comma alla fine del primo comma la frase: A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

DEL PENNINO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Garbi ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Poiché ai cinque articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

(*Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria*).

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

(È approvato).

ART. 15.

(*Impiegati*).

Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a lire 300.000.

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

(È approvato).

ART. 16.

(*Termine per il rimborso delle prestazioni*).

Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.

(È approvato).

ART. 17.

(*Formazione professionale*).

Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate,

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

(*E approvato*).

ART. 18.

(*Disposizioni particolari per gli operai agricoli*).

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(*Disposizioni finali*).

È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Gli onorevoli Borra ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 19 il seguente comma:

«La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita tramite l'Ispettorato del lavoro».

BORRA. Ritiriamo quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò pertanto direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 20.

(*Regime transitorio*).

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).

I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Borra ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21.

(*Sanzioni penali*).

L'imprenditore che non adempie a quanto statuito dall'articolo 5 della presente legge è punito con un'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

L'imprenditore che non ottempera alla diffida dell'Ispettorato provinciale del lavoro, di cui all'articolo 7, terzo comma, del-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

la presente legge, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni lavoratore interessato e per ogni giornata non integrata, con un minimo di lire 500.000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente, a sé o ad altri, le prestazioni contemplate dalla presente legge, punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 12 della presente legge.

BORRA. Ritiriamo quest'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Giovanardi e Ferrari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

considerato che il provvedimento per la garanzia del salario non riguarda le imprese artigiane e che pertanto, nonostante le difficoltà che queste incontrano nell'attuale difficile situazione economica, non possono farvi ricorso;

impegna il Governo

a prendere i contatti necessari con le organizzazioni di categoria interessate al fine di approntare un provvedimento atto a risolvere una legittima aspettativa che tenga conto della peculiarità delle aziende artigiane».

(0/3691/1/13)

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sarei favorevole ad accogliere l'ordine del giorno se i proponenti sostituissero il termine « invita » al termine « impegna ».

GIOVANARDI. Accettiamo la modifica proposta dal Ministro.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Con questa variazione, accolgo l'ordine del giorno.

GIOVANARDI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armato, Bonalumi, Mancini Vincenzo, Cabras e Pi-

sicchio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

rilevata la non sufficienza del disegno di legge n. 3691 per quanto riguarda la tutela di talune categorie di lavoratori occupati in settori o dimensioni produttive non previsti dal suddetto provvedimento, considerato che particolarmente colpite sono quelle zone meridionali del paese che aggiungono alla crisi generale forme di crisi collegate con la caratteristica strutturale produttiva (artigianato, industria calzaturiera, conserviera, eccetera) con effetti drammatici sui tradizionali già bassi livelli di occupazione rispetto alla media nazionale;

denunciata la mancanza di un coordinamento tra l'azione diretta alla tutela del salario e la politica economica più generale (dalle incentivazioni alla mancanza del credito, all'iniziativa delle imprese a partecipazione statale) al fine di offrire sbocchi positivi agli effetti derivanti dalla ristrutturazione aziendale, a cominciare dalla mobilità del lavoro;

sentite le dichiarazioni del Ministro del lavoro,

invita il Governo

a presentare d'urgenza un provvedimento legislativo che estenda l'area della tutela del salario garantito alle categorie escluse».

(0/3691/2/13)

ARMATO. Ho già illustrato il contenuto di quest'ordine del giorno nel corso del mio intervento durante la discussione sulle linee generali. Vorrei però con l'occasione sottolineare ancora una volta — anche se si tratta di un problema che non riguarda esclusivamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — la mancanza di coordinamento tra la politica svolta da quest'ultimo e quella condotta dagli altri ministeri che dovrebbero promuovere azioni atte a sostenere i livelli di occupazione.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non so se l'onorevole Armato intende insistere sull'ordine del giorno presentato: infatti il problema che esso affronta riguarda non il solo mio dicastero, ma il Governo nel suo complesso. Proprio per questo — ma non vorrei che la mia dichiarazione fosse male interpretata — posso assumermi solo quelle respon-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

sabilità che attengono al mio ministero e al mandato che per esso ho ricevuto.

Il termine « insufficienza », ed altri termini che compaiono in quest'ordine del giorno, mi spingono a precisare ancora una volta che il presente provvedimento intende solo affrontare e risolvere determinati problemi, tenendo conto della situazione in cui ci siamo trovati e tuttora ci troviamo, e di alcune richieste che gli stessi sindacati avevano avanzato in relazione alla garanzia del salario: la richiesta di una soluzione, cioè, del problema della contingenza e di quello pensionistico.

Ho anche parlato del disegno di legge che ho intenzione di presentare sulla riforma del collocamento: il problema sarà in quella sede affrontato non in termini di quantità, ma di qualità, assieme a quello della formazione professionale.

Per quanto riguarda il problema delle categorie escluse dall'integrazione salariale, noi sappiamo che certe categorie non si trovano in condizioni di poter usufruire della Cassa integrazione; dobbiamo quindi affrontare e risolvere il problema con altri strumenti. Per quanto riguarda i lavoratori del settore agricolo, per esempio, abbiamo trovato un'intesa con le organizzazioni sindacali sul problema della parificazione previdenziale, però è ancora aperta la questione della contingenza, per una determinata posizione che tuttora mantiene la Confagricoltura.

Per quanto riguarda il problema della disoccupazione, ho già detto che non abbiamo creduto opportuno affrontarlo e risolverlo con questo disegno di legge portando all'80 per cento la disoccupazione speciale: lo affronteremo attraverso l'istituto della disoccupazione ordinaria, per le categorie che sono escluse. Però il problema di un coordinamento con le altre politiche mi sembra che debba essere affrontato dal Governo nel suo complesso. Per questa ragione sarei molto grato all'onorevole Armato se volesse modificare il suo ordine del giorno sostituendo la parola « impegna » con la parola « invita », togliendo anche altre parole un po' pesanti, o se addirittura accettasse di ritirarlo, dato che ne accetto l'impostazione generale.

ARMATO. Accetto senz'altro di modificare l'« impegno » in un invito » ma respingo il rilievo circa la mancanza di coordinamento cui fa cenno l'ordine del giorno.

In piena coscienza devo rilevare che questo inciso riporta quella che è una opinione comune espressa anche di recente all'interno del mio partito. Mi sembra questa, poi, la sede più idonea e competente per invitare il Governo a procedere a questo tipo di coordinamento; altrimenti rischiamo di parlare senza fare le cose quando le possiamo fare. È chiaro che questo invito, questa raccomandazione circa la mancanza di coordinamento, non investe il ministro del lavoro come tale, ma l'intero Governo.

GRAMEGNA. Il gruppo comunista ha espresso, nel corso della discussione generale e con la presentazione degli emendamenti, una serie di preoccupazioni, che abbiamo sottoposto all'attenzione del Parlamento e che dovevano trovare una risposta in questo provvedimento, senza rinviare il tutto ad un momento successivo. Per quanto riguarda il problema pensionistico, forse domani — con estremo ritardo — sarà presentato al Parlamento il relativo strumento legislativo. Impegni di questo genere li abbiamo sentiti formulare ripetutamente negli ultimi mesi da parte degli onorevoli sottosegretari che hanno partecipato ai lavori della nostra Commissione. Siccome non sono stati accolti i nostri emendamenti, che pure potevano risolvere le questioni sollevate senza che si dovesse attendere oltre, e siccome l'ordine del giorno presentato dai colleghi Armato ed altri *grosso modo* riassume le nostre stesse preoccupazioni, dichiaro che voteremo a favore di questo ordine del giorno.

ARMATO. Come ho già detto, accetto la sostituzione della parola « impegna » con l'altra « invita » e la dizione « non sufficienza », ma insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/3691/2/13 degli onorevoli Armato ed altri, così modificato.

(È approvato).

Gli onorevoli Bonalumi, Mancini Vincenzo, Pezzati, Cabras e Armato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

pur condividendo i motivi di urgenza che inducono alla sollecita approvazione del

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1975

disegno di legge n. 3691, del quale sono stati evidenziati i limiti e le contraddizioni, impegna il Governo

ad assumere nel più breve tempo possibile idonee iniziative al fine di facilitare l'intravista e riaffermata necessità di procedere al coordinamento di tutta la materia concernente i provvedimenti a sostegno della disoccupazione congiunturale nei vari settori dell'attività produttiva, per una più organica disciplina concernente la garanzia del salario, collegando gli strumenti di intervento assistenziale a precise garanzie relative alla ripresa produttiva da realizzare con il concorso attivo delle parti sociali interessate ».

(0/3691/3/13)

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accetto.

BONALUMI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Borra e Pezzati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

impegna il Governo

a vigilare perifericamente attraverso gli ispettorati del lavoro sia sull'esatta applicazione della legge di cui al disegno di legge n. 3691 nelle sue varie disposizioni sia per accelerarne al massimo l'iter, ad evitare che lavoratori sospesi debbano attendere oltre il possibile una integrazione che sostituisce il salario, spesso unica loro fonte di vita.

(0/3691/4/13)

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accetto.

BORRA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

FURIA. Pur essendo convinto che il provvedimento poteva essere migliorato, e mantenendo quindi tutte le nostre riserve in merito, il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge. Ci rincresce che non siano stati approvati gli emendamenti da noi presentati, che non avrebbero alterato la logica del provvedimento ma avrebbero contribuito a migliorarne

sensibilmente il contenuto e ad eliminare possibili dubbi interpretativi. A nostro avviso, non si è recepito interamente il senso dell'accordo raggiunto a livello sindacale; anzi, con questo provvedimento, si è indebolito l'accordo stesso.

Siamo convinti che molte definizioni si prestano a diverse interpretazioni; per quanto riguarda la copertura assicurativa, penso che la questione si sarebbe potuta benissimo risolvere nell'ambito di questo provvedimento. Infine, sulla questione del finanziamento della Cassa, desidero rilevare che viene rinviata ancora una volta la questione delle dimensioni delle aziende e il problema di una differenziazione che tenga conto della funzione sociale che hanno le cooperative.

Nonostante queste riserve il gruppo comunista, come ho già detto, voterà a favore del disegno di legge con l'auspicio che vorremmo fosse non solo nostro, ma anche del Governo e delle altre forze politiche, che le questioni rimaste aperte siano affrontate al più presto per essere risolte positivamente.

FERRARI. Dichiaro subito che il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge; però, se dicessimo che siamo soddisfatti del contenuto del medesimo, affermeremmo il falso. Infatti, riteniamo che si sarebbe dovuta dare una soluzione più organica ai problemi che abbiamo affrontato, ma ci rendiamo conto — come ha affermato l'onorevole Giovanardi — che la situazione generale del paese e la crisi economica in atto non ci consentono di attuare una legge più organica. Ci confortano le dichiarazioni del ministro, il quale ha assicurato che saranno presentati al più presto dei disegni di legge per regolamentare in modo più completo tutta la materia. Proprio per questa ragione il gruppo socialista ha assunto una posizione favorevole al disegno di legge.

BORROMEO D'ADDA. Senza entrare nei dettagli del provvedimento, sui quali si è soffermato l'onorevole de Vidovich nel corso della discussione generale, il gruppo del MSI-destra nazionale ritiene che siano da evidenziare in esso alcuni aspetti di massima. Intanto, in via pregiudiziale, dobbiamo sottolineare ancora una volta che l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, e che ci accingiamo a votare, conferma la sensazione che si vada sempre più verso un tipo di Stato assistenzia-

le, a scapito di uno Stato e di una società produttivi.

Noi non ci troveremmo oggi a dover curare i danni di una economia disastata, danni che poi sono stati sofferti globalmente dai lavoratori, se la politica economica del Governo fosse stata diversa. Quando si dice, come ha fatto l'onorevole Giovanardi, che la produzione negli ultimi mesi è diminuita del 14 per cento, e che, come ha affermato il ministro, il ricorso alla Cassa integrazione è aumentato mediamente dell'84 per cento, con punte dell'800 per cento in qualche settore più disastroso, non si possono continuare a rilasciare, a distanza di un mese dalle elezioni regionali, dichiarazioni ottimistiche sullo stato della nostra economia, come viene fatto in modo irresponsabile dai massimi esponenti del Governo Moro.

È indispensabile che il Governo riveda seriamente e immediatamente la politica del credito; ancora oggi la quasi totalità delle imprese è costretta a pagare tassi del 18-19-20 per cento agli istituti di credito, tassi che rendono impossibile qualsiasi concorrenza industriale e commerciale. Molte imprese non sostituiscono i lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile e per molte imprese, contrariamente a quanto viene dichiarato dal Governo, si teme la chiusura dopo le ferie estive, chiusura che pone in una posizione di difficoltà occupazionale migliaia di lavoratori. Questo non è un cattivo augurio, ma una realtà che si verifica quotidianamente nel nord e in tante province del nostro paese.

Non è neanche politica seria, ad un mese dalle elezioni, concedere a spron battuto, da parte del Ministero dell'industria finanziamenti (che sono stati richiesti da anni) per cifre inferiori singolarmente a 250 milioni, ma nel complesso ammontanti a decine di miliardi: ad una prima *tranche* di 25 miliardi sta facendo seguito una seconda, e ciò senza operare alcun riesame sull'attualità di tali erogazioni.

Bisogna affrontare con urgenza il problema dell'adeguamento dei sussidi di disoccupazione, che sono ancora oggi a livelli mortificanti (sarebbe sufficiente seguire l'esempio di altre nazioni europee), anche al fine di non creare tra lavoratori disoccupati differenze di trattamento, che sollevano, tra l'altro, dubbi di carattere costituzionale.

Prendendo atto della richiesta avanzata dal relatore Del Pennino al Governo e alla

Commissione di riprendere in esame al più presto l'intera materia della Cassa integrazione, richiesta cui ci associamo al fine di poter finalmente regolare in modo organico questa materia, dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale darà voto favorevole al disegno di legge, che è atteso con ansia da migliaia e migliaia di lavoratori.

BIANCHI FORTUNATO. Il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana assicura l'approvazione unanime del disegno di legge, che è atteso da milioni di lavoratori a causa della particolare contingenza in cui essi si vengono a trovare in ordine al quadro occupazionale; è un voto responsabile, che riconosce l'impegno del Governo di recepire le istanze del mondo del lavoro, esternate dalle organizzazioni sindacali attraverso trattative che hanno avuto un esito felice; recepimento che riscontriamo nel testo del disegno di legge al nostro esame.

I deputati del gruppo della democrazia cristiana hanno ritenuto di dover porre all'attenzione del Governo e della Commissione posizioni che vanno al di là della loro persona e che tendono a proiettarsi sempre più in atti legislativi conformi alle esigenze del paese. A questo proposito, riallacciandomi alla dichiarazione del Presidente Zanibelli di voler portare in sede di Comitato ristretto il disegno di legge sull'integrazione salariale nel settore edile, al fine di apportare meditatamente e responsabilmente miglioramenti all'attuale legislazione, dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana è disponibile a procedere in tal senso. Intendiamo ribadire, come gli altri gruppi, l'impegno del potere legislativo a riconsiderare sempre quanto l'esecutivo propone; ed è proprio in questo contesto che consideriamo l'iniziativa del Presidente Zanibelli perfettamente aderente alle nostre istanze.

Certamente, quando ci accingiamo a legiferare nel campo sociale, noi vorremmo allargare e perfezionare ogni disciplina che viene sottoposta alla nostra attenzione, tanta è l'ansia politica e sociale di provvedervi; proprio considerando questa nostra propensione, ribadiamo l'impegno a perfezionare e rinnovare tutti gli istituti che concernono questa materia.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti per la garanzia del salario » *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (3691).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Baccalini, Beccaria, Becciu, Biamente, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Borra, Borromeo D'Adda, Cabras, Capra, Cuminetti, Del Pennino, Di Puccio, Ferrari, Fontana, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli e Zoppetti.

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO